|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 92 del 30/11/2021

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc89185381)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc89185382)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2](#_Toc89185383)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc89185384)

[Recuperi 6](#_Toc89185385)

[Modifiche al programma gare del 05/12/2021 6](#_Toc89185386)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 7](#_Toc89185387)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 8](#_Toc89185388)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 10](#_Toc89185389)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 11](#_Toc89185390)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 12](#_Toc89185391)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 13](#_Toc89185392)

[Errata Corrige **Errore. Il segnalibro non è definito.**](#_Toc89185393)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**STRALCIO C.U. N. 4/E DEL 18.11.2021 – COMMISSIONE PREMI**

La Commissione Premi, nella riunione tenutasi a Roma il 18.11.2021, esaminate le richieste ai sensi dell’art. 96-NOIF, riferite alla stagione sportiva 2020/2021, nonché ai sensi degli artt.99, 99 bis e ter NOIF, ha adottato le seguenti decisioni alle quali seguirà comunicazione scritta per ogni Società:

**Ricorso art. 96 NOIF**

omissis…..

n. 227 CIVITANOVESE CALCIO SSDARL avverso S.S. PORTORECANATI ASD (calc. BERUSCHI Diego) **LIBERATORIA**

omissis….

n. 248 ASD GIOVANE ANCONA CALCIO avverso ACF FIORENTINA SPA

 (calc. GIORDANI Pietro) **RESPINTO**

n. 249 ASD GIOVANE ANCONA CALCIO avverso FROSINONE CALCIO SRL

 (calc. GIORDANI Pietro) **RESPINTO**

omissis….

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**IMPORTANTE**

**Si comunica che, per esigenze organizzative, i risultati ed i provedimenti disciplinari relativi alla gare del trascorso fine settimana, nonchè il programma gare del prossimo turno saranno pubblicati nella giornata di giovedì 02.12.2021.**

**PRONTO A.I.A.**

**347 6545020**

**VARIAZIONI AL CALENDARIO**

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

L’**URBIS SALVIA A.S.D.** disputerà le gare interne, a partire dalla 13^ di andata (19.12.2021) la **DOMENICA orario ufficiale,** anziché sabato**.**

L’**A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE** disputerà le gare interne, a partire dalla 11^ di andata (04.12.2021), con inizio alle **ore 14,30** (sabato).

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

La **SSD GROTTAMMARE C.1899** disputerà le gare interne, a partire dalla 2^ di ritorno, con inizio alle **ore 17,30** (sabato).

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Vista la richieste di annullamento presentata dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso della società di appartenenza, considerato che non hanno preso parte ad alcuna gara, si procede all’annullamento del seguente tesseramento annuale ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**TOSI DIEGO EDWIN nato 08.10.2007 FERMANA F.C. SRL**

**CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI**

Con riferimento a quanto pubblicato nel C.U. n. 39 del 25.09.2021, al termine della fase provinciale, risultano essersi qualificate per la fase regionale le sotto indicate società, suddivise per categoria. Oltre alle suddette potranno partecipare con modalità “fuori classifica” anche le società professioniste che ne faranno richiesta.

Eventuali osservazioni in merito all’elenco di cui sotto devono pervenire per iscritto e a firma del Legale Rappresentante al Comitato Regionale Marche entro le **ore 12,00 di venerdì 03.12.2021.**

Si informa che tutte le Società ammesse dovranno confermare, mediante iscrizione on line nella propria area riservata del sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), la partecipazione al campionato **entro le ore 19,00 di Martedì 07.12.2021 (da sabato 04.12.2021)** indicando il **campo di gara (con dichiarazione di disponibilità rilasciata dall’ente proprietario), “desiderata”** per la compilazione dei calendari ed effettuare il versamento della tassa prevista ammontante a:

**ALLIEVI REGIONALI**:

**€. 280,00** per società prof.; **€. 210,00** per Società dilettanti; **€. 160,00** per Società di “Puro Settore”;

**GIOVANISSIMI REGIONALI:**

**€. 230,00** per società prof.; **€. 160,00** per Società dilettanti; **€. 110,00** per Società di “Puro Settore”;

Si evidenzia che le gare saranno programmate nelle giornate di sabato (pomeriggio) e domenica mattina (inizio gara non prima delle ore 10,00) e pomeriggio e che la prima giornata di campionato è programmata per **domenica 19.12.2021** e che la 2^ giornata verrà disputata **giovedì 23.12.2021.**

**Le Società, nella compilazione delle “desiderata”, a cui deve essere posta la massima attenzione, sono pregate di astenersi dal richiedere giornate di gara diverse da quelle sopra evideniate.**

Si ricorda che i versamenti dovranno essere effettuati unicamente attraverso la seguente modalità:

**Bonifico bancario**: **IBAN: IT13E0100502604000000001453**

**BANCA BNL**

**GRADUATORIE DI AMMISSIONE**

**ALLIEVI**

**VINCENTI GIRONE**

1. URBANIA CALCIO
2. K SPORT MONTECCHIO
3. ALMA JUVENTUS FANO1906
4. CSI DELFINO FANO
5. FORSEMPRONESE 1949
6. JUNIORJESINA LIBERTAS
7. MOIE VALLESINA ASD
8. FC VIGOR SENIGALLIA
9. GIOVANE ANCONA CALCIO
10. S.A. CALCIO CASTELFIDARDO
11. SS MACERATESE 1922
12. CAMERINO CASTELRAIMONDO
13. RECANATESE A.S.D.
14. ACADEMY CIVITANOVESE
15. MONTEMILONE POLLENZA
16. ATL.CALCIO P.S.ELPIDIO
17. VEREGRENSE CALCIO
18. FC TORRIONE CALCIO 1919
19. ATLETICO AZZURRA COLLI
20. CALCIO ATLETICO ASCOLI

**SECONDE CLASSIFICATE**

1. VILLA S.MARTINO
2. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
3. MAROTTESE ARCOBALENO
4. REAL METAURO 2018
5. FABRIANO CERRETO
6. BORGHETTO
7. SENIGALLIA CALCIO
8. PALOMBINA VECCHIA
9. OSIMANA
10. MONTECASSIANO CALCIO
11. U.S.TOLENTINO 1919 SSDARL
12. PORTORECANATI ASD
13. CIVITANOVESE CALCIO
14. AURORA TREIA
15. U.MANDOLESI CALCIO
16. FERMO SSD ARL
17. PORTO D’ASCOLI
18. REAL EAGLES PAGLIARE
19. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA

**Non ammesse per mancata partecipazione alle attività previste**

LMV URBINO (2^ classificata del girone 1)

**Ammesse fuori classifica**

Società Professioniste che ne faranno richiesta

**GIOVANISSIMI**

**VINCENTI GIRONE**

1. FERMIGNANO CALCIO
2. NEW ACADEMY
3. CSI DELFINO FANO
4. ALMA JUVENTUS FANO1906
5. REAL METAURO 2018
6. MOIE VALLESINA ASD
7. BIAGIO NAZZARO
8. FC VIGOR SENIGALLIA
9. S.A. CALCIO CASTELFIDARDO
10. U.S. TOLENTINO 1919
11. SS MACERATESE 192
12. CORRIDONIA FOOTBALL CLUB
13. PORTORECANATI ASD
14. ROBUR ASD
15. INVICTUS F.C.
16. ACADEMY CIVITANOVESE
17. VEREGRENSE CALCIO
18. CASTEL DI LAMA
19. PORTO D’ASCOLI
20. CALCIO ATLETICO ASCOLI

**SECONDE CLASSIFICATE**

1. K.SPORT MONTECCHIO
2. VILLA S.MARTINO
3. UNIONE CALCIO PERGOLESE
4. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI
5. FABRIANO CERRETO
6. SENIGALLIA CALCIO
7. GLS DORICA AN.UR
8. CAMERANO CALCIO
9. OSIMANA
10. SETTEMPEDA ASD
11. CIVITANOVESE CALCIO
12. UNION PICENA
13. CAMERINO CASTELRAIMONDO
14. REAL ELPIDIENSE CALCIO
15. U.MANDOLESI CALCIO
16. CENTOBUCHI 1972 MP
17. FC TORRIONE CALCIO 1919
18. PORTA ROMANA

**Non ammesse per mancata partecipazione alle attività previste**

NUOVA FOLGORE (1^ classificata del girone 9)

OSIMOSTAZIONE C.D. (1^ classificata del girone 10)

LMV URBINO (2^ classificata del girone 1)

SS OLIMPIA OSTRA VETERE (2^ classificata del girone 8)

MONTEFANO CALCIO (2^ classificata del girone 14)

SANGIORGESE 1922 (2^ classificata del girone 18)

**Ammesse fuori classifica**

Società Professioniste che ne faranno richiesta

**COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO MARCHE S.G.S.**

**ATTIVITA' CALCIO+UNDER15 FEMMINILE**

Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il giorno lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 15,00 presso il Centro Federale Territoriale di Recanati, Stadio “Nicola Tubaldi” via Moretti snc. Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi e:

**-COPIA CARTACEA DEL CERTIFICATO MEDICO**

**- AUTOCERTIFICAZIONE COVID19 (allegata al presente C.U.)**

**- CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI ED ESECUZIONE TAMPONE ANTIGENICO SARS-COV-2 (allegato al presente C.U.)**

**-DOCUMENTO D’IDENTITA’**.

La seduta di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. L’allenamento verrà svolto in forma collettiva; verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di calciatrici, calciatori e membri dello staff presso l’impianto sportivo sede dell’allenamento. Si ricorda che verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura. Tutti i soggetti, atleti e membri dello staff, sono tenuti a compilare e consegnare l’autocertificazione secondo quanto predisposto dagli attuali protocolli. Si ricorda inoltre che la seduta di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all’interno dell’impianto sportivo. Nel rispetto dell’attuale normativa vigente è consentito l’utilizzo degli spogliatoi.

Alla fine della seduta di allenamento per le giocatrici convocate è previsto un incontro informativo del progetto SGS “Calcio+15” presso la Sede della Croce Gialla, limitrofa allo stadio, in Via Nazario Sauro 40/B - 62019 Recanati (MC)

Si raccomanda massima puntualità.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

Sig. na Mosca Emily

Tel. 333 8806567 e-mail: base.marchesgs@figc.it ***–*** [marche.sgs@figc.it](file:///C%3A%5CUsers%5CUtente%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CUtente%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CJVHJ17SS%5Cmarche.sgs%40figc.it)

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

**STAFF**

Selezionatore Under 15 F: Mandolini Paolo

Collaboratore tecnico: Marinelli Matteo

Medico: Dott. Santelli Fabio

Team Manager: Mosca Emily

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

**CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **COGNOME** | **NOME** | **NASCITA** | **SOCIETA’ APPARTENENZA** |
| 1 | ACCIARRI | BEATRICE | 17/08/2007 | U. MANDOLESI CALCIO |
| 2 | BETTEI | ISABELLA | 08/01/2007 | RECANATESE A.S.D. |
| 3 | BORGHIANI | ILARIA | 29/04/2008 | RECANATESE A.S.D. |
| 4 | CARLONI | VITTORIA | 12/01/2009 | ADP LF JESINA FEMMINILE |
| 5 | CASTELLANI | CHIARA | 06/07/2007 | CALDAROLA G.N.C. |
| 6 | CASTRICINI | CHIARA | 06/11/2008 | VALDICHIENTI PONTE |
| 7 | CATENA | SOFIA | 15/03/2008 | GIOVANE OFFAGNA S.B.A. |
| 8 | CIARLANTINI | MARTINA | 16/07/2007 | YFIT MACERATA |
| 9 | DEL ROSSO | LINDA | 03/04/2007 | U. MANDOLESI CALCIO |
| 10 | DUBBINI | JENNIFER | 24/04/2008 | ANCONA RESPECT 2001 |
| 11 | FABBOZZI  | GIORGIA | 14/06/2008 | ADP LF JESINA FEMMINILE |
| 12 | LIBERATI | LUCREZIA | 22/02/2008 | GIOVANE ANCONA CALCIO |
| 13 | MAGLIANI  | LINDA | 31/07/2007 | RECANATESE A.S.D. |
| 14 | MANCINI | ELISA | 12/07/2008 | GIOVANE OFFAGNA S.B.A. |
| 15 | MARCHETTI | ILARIA | 07/02/2008 | GIOVANE OFFAGNA S.B.A. |
| 16 | MARTELLI | KRISTEL | 08/05/2008 | ANCONA RESPECT 2001 |
| 17 | MEKKAOUI | YASMIN | 01/02/2008 | ANCONA RESPECT 2001 |
| 18 | MERCANTI | ASIA | 27/08/2008 | GIOVANE OFFAGNA S.B.A. |
| 19 | OLIVIERI PENNESI | LETIZIA | 19/08/2008 | VALDICHIENTI PONTE |
| 20 | PERUGINI | LUDOVICA | 16/03/2007 | RECANATESE A.S.D. |
| 21 | PIERLUIGI | ANNA VIOLA | 05/11/2007 | YFIT MACERATA |
| 22 | PISTOLA | SARA | 24/12/2008 | VAL DI CHIENTI PONTE |
| 23 | RUTA | CELESTE MARIA | 11/01/2007 | U. MANDOLESI CALCIO |
| 24 | SAWICKI | SOFIA | 09/06/2007 | RECANATESE A.S.D. |
| 25 | SERAFINI | ANGELICA | 20/03/2008 | VALDICHIENTI PONTE |
| 26 | SHAPPLO | GIORGIA | 07/05/2007 | RECANATESE A.S.D. |
| 27 | VITALI | LUDOVICA | 13/02/2007 | RECANATESE A.S.D. |

## Recuperi

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

La gara MONTEMILONE POLLENZA/VALDICHIENTI PONTE viene recuperata **mercoledì 08.12.2021 ore 14,30.**

La gara URBANIA CALCIO/ATLETICO GALLO del 20.11.2021, sospesa per nebbia al 6’ minuto del 1° tempo sul risultato di 0-0, sarà portata a termine **mercoledì 29.12.2021 ore 16,00.**

## Modifiche al programma gare del 05/12/2021

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari intervenuti la gara COLLE 2006/CASTELFRETTESE A.S.D. è **anticipata a sabato 04.12.2021 ore 20,30.**

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Causa indisponibiltà campo la gara PIANDIROSE/DELLA ROVERE CALCIO del 04.12.2021 viene **disputata sul campo “Supplementare” sintetico di Fossombrone, p.le Grande Torino.**

Causa concomitanza e visti gli accordi societari intervenuti la gara MAROTTESE ARCOBALENO/VILLA CECCOLINI CALCIO del 04.12.2021 è **posticipata a domenica 05.12.2021 ore 14,30.**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

La gara FABRIANO CERRETO/JESINA CALCIO SRL del 04.12.2021 **viene disputata sul Vecchio Comunale di Fabriano, via Campo Sportivo.**

Visti gli accordi societari la gara CIVITANOVESE CALCIO/GROTTAMMARE C. 1899 ARL avrà inizio alle **ore 14,30**.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 85 – RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2021**

**La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 22 novembre 2021, ha pronunciato le seguenti decisioni:**

**DECISIONE N. 11/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Compenente

Dott.ssa Valentina Pupo -Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.

nella riunione del 22 novembre 2021, ha pronunciato sul reclamo numero di registro 11/CSAT 2021-2022, proposto dalla A.S.D. CALDAROLA GNC

avverso

la sanzione della squalifica fino al 22 dicembre 2021 applicata all’allenatore MANLIO MOSCA dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 3 novembre 2021 Calcio a cinque,

 la seguente decisione:

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 22 novembre 2021, Giovanni Spanti;

dato atto che la reclamante non si è presentata alla richiesta audizione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato all’allenatore MOSCA MANLIO, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 22-12-2021 in quanto *“ espulso per proteste teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo.” .*

 Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A.S.D. CALDAROLA GNC, chiedendo che la sanzion*e* fosse ridotta *“ in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.”.*

La reclamante non si presentava alla richiesta audizione.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso all’allenatore MOSCA MANLIO, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame e della continuazione tra le violazioni contestate.

 Dal referto arbitrale ( “ *prova legale assistita da fede privilegiata “*) risulta che l’incolpato ha messo in atto un comportamento irriguardoso e reiterato nei confronti dell’arbitro che comunque non ha avuto le caratteristiche previste dalla lettera b) del primo comma dell’art.36 CGS.

 La Corte pertanto reputa congrua alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica dell’allenatore fino al 30 novembre 2021.

1. P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CALDAROLA G.N.C. e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore MANLIO MOSCA al 30 novembre 2021.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

1. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.
2. Il Relatore Il Presidente
	* + 1. F.to in originale F.to in originale
3. Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositata in Ancona in data 29 novembre 2021

 F.to in originale

 Il Segretario f.f.

 Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 12/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Compenente

Dott.ssa Valentina Pupo -Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.

nella riunione del 22 novembre 2021, ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo numero di registro 12/CSAT 2021-2022, proposto dalla ASD FUTSAL PRANDONE in data 13 novembre 2021

avverso

la sanzione sportiva della squalifica fino al 23 febbraio 2022 applicata al calciatore RE RICCARDO

per la riforma

della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche Calcio a 5 con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10 novembre 2021 Calcio a 5,

esaminato il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 22 novembre 2021, Francesco Scaloni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 Il reclamo risulta privo di sottoscrizione: ciò impedisce di accertarne la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.

1. P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo per mancanza di sottoscrizione in base all’art. 49 del Codice di giustizia sportiva.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

 Il Relatore Il Presidente

* + - * 1. F.to in originale F.to in originale
1. Francesco Scaloni Piero Paciaroni
	* 1.

Depositata in Ancona in data 29 novembre 2021

 F.to in originale

 Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 13/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Compenente

Dott.ssa Valentina Pupo -Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.

nella riunione del 22 novembre 2021, ha pronunciato sul reclamo numero di registro 13/CSAT 2021-2022, proposto dalla A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP

avverso

le sanzioni della inibizione fino al 26 gennaio 2022 comminata al dirigente accompagnatore TESTA DINO e della ammenda di euro 1.000,00 applicata alla società dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 10 novembre 2021

 la seguente decisione:

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 22 novembre 2021, Lorenzo Casagrande Albano;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato:

a) al dirigente accompagnatore TESTA DINO, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 26-1-2022 in quanto *“ espulso comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro,alla notifica del provvedimento reiterava in tale atteggiamento proferendo frasi discriminatorie di genere, gravemente offensive e minacciose. “;*

b) alla società A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP l’ammenda di euro 1.000,00 *“ per aver, alcuni propri sostenitori,al termine della gara,durate il rientro nello spogliatoio del Direttore di gara, rivolto allo stesso espressioni gravemente discriminatorie di genere e tenuto un comportamento minaccioso, tanto da costringere l’Arbitro a richiedere di essere accompagnato da un Assistente di gara sino al proprio spogliatoio.Tale atteggiamento gravemente irriguardoso e minaccioso perdurava sino a quando il Direttore di gara non si allontanava dal campo a bordo della propria auto. “*

 Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP, chiedendo che le sanzionifossero annullate o quantomeno ridotte *“ in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.”.*

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo vada respinto.

Dal referto arbitrale ( “ *prova legale assistita da fede privilegiata “*) risulta sia che il dirigente accompagnatore ha messo in atto i comportamenti contestatigli, per aver dapprima schernito il direttore di gara, applaudendolo ripetutamente e nel contempo ingiuriandolo, poi, seppur espulso, non usciva subito dal campo, trattenendosi per circa un minuto e mezzo e reiterando gli insulti che venivano anche rivolti genericamente alla classe arbitrale “ ascolana “.

Successivamente, al termine della gara, aspettava l’arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi e le rivolgeva frasi minacciose; inoltre, quando il direttore di gara si trovava nel suo spogliatoio, lo stesso dirigente da fuori della porta urlava frasi gravemente ingiuriose nei confronti del dell’arbitro, e ciò per circa10 minuti

Tali comportamenti gravemente irriguardosi ed ingiuriosi, ripetutesi per tre volte e per un lasso di tempo notevole, unitamente agli iniziali gesti di scherno ed al rifiuto di lasciare subito il campo di gioco dopo la notifica del provvedimento di espulsione, fanno ritenere congrua la sanzione comminata al dirigente.

Alla stessa conclusione di congruità della sanzione applicata si perviene in relazione alla ammenda inflitta alla società.

Infatti dal rapporto arbitrale che ai sensi dell’art. 61, primo comma, CGS fa “ *piena prova circa i fatti accaduti “* si evince che al termine della gara alcuni sostenitori della reclamante hanno non solo gravemente ingiuriato l’arbitro, ma l’hanno minacciato di morte: ciò ripetutamente per circa 15 minuti tanto dal portare il Direttore di gara a temere per la propria incolumità ed a farsi accompagnare da un assistente di gara fino al suo spogliatoio che si trovava in posizione distaccata dagli altri.

Inoltre l’arbitro, all’uscita dall’impianto sportivo, trovava alcuni sostenitori della reclamante vicino alla sua auto, a circa 15 metri, proferendo altri insulti nei suoi confronti.

Tali gravi ripetuti comportamenti giustificano, tenuto anche conto della categoria, l’entità della ammenda così come comminata.

1. P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo promosso dalla A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

1. Il Relatore Il Presidente
	* + 1. F.to in originale F.to in originale Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni
2. Depositata in Ancona in data 29 novembre 2021
	* + 1. F.to in originale
3. Il Segretario f.f.
4. Lorenzo Casagrande Albano

 **DECISIONE N. 14/2021-2022**

1. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
2. PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE
3. composta da
4. Avv. Piero Paciaroni - Presidente
5. Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente
6. Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.
7. Avv. Francesco Scaloni – Compenente
8. Dott.ssa Valentina Pupo -Componente
9. Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.
10. nella riunione del 22 novembre 2021, ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo numero di registro 14/CSAT 2021-2022, proposto dalla ASD POLISPORTIVA SERRALTA in data 13 novembre 2021
11. avverso
12. la sanzione sportiva della squalifica per 3 ( tre) giornate di gara applicata al calciatore MANUEL PELLEGRINI
13. per la riforma
14. della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10 novembre 2021 Calcio a 5,
15. esaminato il reclamo e i relativi allegati;
16. visti tutti gli atti;
17. relatore, nell’udienza del giorno 22 novembre 2021, Valentina Pupo;
18. ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
19. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
20. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato al giocatore PELLEGRINI MANUEL, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive *“ per aver spintonato ed insultato ,a seguito di un contrasto di gioco, il giocatore della squadra avversaria. “*
21. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la ASD POLISPORTIVA SERRALTA chiedendo la riforma della decisione impugnata e la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, precisando che nell’occasione nessuno dei due giocatori ha messo in atto una condotta violenta nei confronti dell’avversario.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al calciatore.
2. Dal referto arbitrale risulta evidente che nessun gesto di violenza abbia messo in atto il giocatore per cui la sanzione va applicata in base a quanto prevede l’art. 39, comma 1, CGS con squalifica per due giornate.
3. P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla POLISPORTIVA SERRALTA e, per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore MANUEL PELLEGRINI a 2 (due) giornate di gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

1. Il Relatore Il Presidente
	* 1. F.to in originale F.to in originale Valentina Pupo Piero Paciaroni
2.
3. Depositata in Ancona in data 29 novembre 2021
	* + 1. F.to in originale
4. Il Segretario f.f.
5. Lorenzo Casagrande Albano
6. **DECISIONE N. 15/2021-2022**
7. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
8. PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE
9. composta da
10. Avv. Piero Paciaroni - Presidente
11. Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente
12. Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.
13. Avv. Francesco Scaloni – Compenente
14. Dott.ssa Valentina Pupo -Componente
15. Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.
16. nella riunione del 22 novembre 2021, ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo numero di registro 15/CSAT 2021-2022, proposto dalla ASD FUTSAL SAMBUCHETO in data 13 novembre 2021
17. avverso
18. la sanzione sportiva della squalifica per 3 ( tre ) giornate di gara applicata al calciatore MICUCCI STEFANO
19. per la riforma
20. della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10 novembre 2021 Calcio a 5,
21. esaminato il reclamo e i relativi allegati;
22. visti tutti gli atti;
23. relatore, nell’udienza del giorno 22 novembre 2021, Piero Paciaroni,
24. ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
25. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
26. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato al giocatore MICUCCI STEFANO, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive *“ per aver spintonato ed insultato ,a seguito di un contrasto di gioco, il giocatore della squadra avversaria. “*
27. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la ASD POLISPORTIVA SAMBUCHETO chiedendo la riforma della decisione impugnata e la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, precisando che nell’occasione nessuno dei due giocatori ha messo in atto una condotta violenta nei confronti dell’avversario.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al calciatore.
2. Dal referto arbitrale risulta evidente che nessun gesto di violenza abbia messo in atto il giocatore per cui la sanzione va applicata in base a quanto prevede l’art. 39, comma 1, CGS con squalifica per due giornate.
3. P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla A.S.D. FUTSAL SAMBUCHETO, e per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore STEFANO MICUCCI a 2(due) giornate di gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

**Si precisa che il sopra esteso P.Q.M. viene pubblicato anche ai fini della correzione dell’errore materiale presente nella pubblicazione del relativo dispositivo avvenuta il 22 novembre 2021.**

 Il Presidente e Il Relatore

 F.to in originale

1. Piero Paciaroni
	* 1.
2. Depositata in Ancona in data 29 novembre 2021
3. F.to in originale
4. Il Segretario f.f.
5. Lorenzo Casagrande Albano
	* 1. **DECISIONE N. 16/2021-2022**
6. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
7. PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE
8. composta da
9. Avv. Piero Paciaroni - Presidente
10. Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente
11. Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.
12. Avv. Francesco Scaloni – Compenente
13. Dott.ssa Valentina Pupo -Componente
14. Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.
15. nella riunione del 22 novembre 2021, ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo numero di registro 16/CSAT 2021-2022, proposto dalla ASD PIETRALACROCE 73 in data 15 novembre 2021
16. avverso
17. la sanzione sportiva della squalifica fino al 23 febbraio 2022 applicata al calciatore DA SILVA MARCAL FELIPE TIAGO
18. per la riforma
19. della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 10 novembre 2021,
20. esaminato il reclamo e i relativi allegati;
21. visti tutti gli atti;
22. relatore, nell’udienza del giorno 22 novembre 2021, Francesco Scaloni;
23. ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
24. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
25. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato al giocatore DA SILVA MARCAL FELIPE TIAGO tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al23 febbraio 2022 in quanto *“ Espulso per aver rincorso un Dirigente della squadra avversaria, colpendolo violentemente con tre pugni, costringendo l’intervento dei carabinieri ed ei sanitari “ .*
26. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A.S.D.PIETRALACROCE 73, chiedendo l’annullamento della decisione o la rideterminazione della sanzione alla luce dell’effettivo comportamento messo in atto dal calciatore.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al calciatore DA SILVA MARCAL FELIPE TIAGO, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame.
2. Dal referto arbitrale ( “ *prova legale assistita da fede privilegiata “*) risulta che l’incolpato ha messo in atto il comportamento violento ascrittogli il quale va sanzionato ai sensi di quanto prevede l’ultima parte dell’art.38 del CGS in quanto non risulta che egli abbia messo in atto altri comportamenti sanzionabili.
3. La Corte pertanto reputa congrua alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per cinque gare effettive.
4.
5. P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla A.S.D. PIETRALACROCE 73 e, per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore DA SILVA MARCAL FELIPE TIAGO a 5 ( cinque) giornate di gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

* + 1. Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

1. Giovanni Spanti Piero Paciaroni
2.
3. Depositata in Ancona in data 29 novembre 2021

 F.to in originale

1. Il Segretario f.f.

 Lorenzo Casagrande Albano

Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

 Angelo Castellana

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

A seguito di verifica, l’ammonizione riportata nel CU n. 86 del 24.11.2021 a carico del calciatore BASSOTTI MICHELE, tesserato con la soc. SS Olimpia Ostra Vetere, deve ritenerrsi revocata con effetto immediato; al contempo il medesimo calciatore viene inserito fra i calciatori espulsi e squalificati per 1 gara come risulta nel CU n. 93 che verrà pubblicato giovedì 02.12.2021.

Nel CU n. 86 del 24.11.2021 è stato erronamente inserito fra i calciatori ammoniti CAPITANELLI FRANCESCO, tesserato con la soc. Città di Civitanova; tale sanzione viene revocata con effetto immediato.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10/12/2021.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 30/11/2021.**

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Angelo Castellana Ivo Panichi